

STATUTO

ART. 1 Costituzione e sede

In data 17 giugno 2009 su iniziativa dei Soci Fondatori:

- Mireya Carmen Cannata
- Carlo Imperato
- Sandro Baldacci
- Salvatore Biddau
- Fabrizio Gambineri
- Bruno Coli
- Laura Benzi

Si è costituita l'Associazione Culturale TEATRO NECESSARIO Onlus con sede in

Piazza De Marini, 3/38 Genova.
Tel. 010 2475125 – Fax 010 2475125
e-mail: teatronecessarionlus@libero.it
c.f.: 95130700107

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, nei settori della promozione della cultura e dell'arte, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione.

E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Attività Istituzionali

- L'Associazione ha per oggetto principale la realizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali con fini di integrazione e reinserimento sociale di detenuti e/o persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

- L'Associazione, al fine di promuovere la cultura e l'arte a favore dei soggetti sopraindicati, potrà produrre, realizzare ed organizzare oltre agli spettacoli teatrali anche concerti e spettacoli musicali, opere, balletti, film, documentari, elaborati audiovisivi, rassegne, mostre d'arte, di pittura, di fotografia, di cinema, di arti visive e, in generale, di ogni altra forma di manifestazione artistica, nonché incontri e convegni.
- La rappresentazione degli spettacoli o di qualunque altra produzione artistica potrà avvenire all'interno della Casa Circondariale di Genova - Marassi, presso altri Istituti Penitenziari aperti alla comunità esterna, presso teatri, cinema o qualunque altra struttura esterna idonea, per favorire l'integrazione dei detenuti con il mondo esterno.
- Saranno organizzate tournèe degli spettacoli della Compagnia secondo modalità previste dall'Ordinamento Penitenziario.
- L'Associazione organizzerà corsi di formazione e di aggiornamento, stage di perfezionamento o quant'altro, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze dei detenuti partecipanti alle attività nelle professioni teatrali: attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, autore.
- Verranno attivati laboratori teatrali integrati tra studenti universitari, studenti della scuola media superiore e detenuti con la collaborazione delle scuole pubbliche che, all'interno dell'Istituto Penitenziario, gestiscono corsi scolastici.
- L'Associazione potrà cooperare con altre istituzioni che perseguano le stesse finalità istituzionali, riconoscano ad ogni prodotto dell'intelletto e delle arti un valore pedagogico, formativo, sociale e terapeutico e siano interessate al loro uso come strumento operativo capace di sviluppare le risorse individuali e relazionali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Attività connesse

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle istituzionali, nonché tutte le attività ad esse strettamente accessorie.

In particolare potrà effettuare:

- Gemellaggi con analoghe realtà straniere attraverso lo scambio di esperienze e di informazioni su "Teatro e Carcere" e ricerca di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti comuni.
- Organizzazione di attività di formazione teatrale per professionisti e/o per la cittadinanza in genere.
- Collaborazioni con le Università e le scuole.
- Confronto con altre significative esperienze artistiche.
- Attività di formazione congiunta tra gli operatori penitenziari ed i collaboratori esterni a livello nazionale e regionale al fine della migliore attuazione del progetto
- Diffusione della cultura e l'arte teatrale nel mondo giovanile e non, attraverso l'allestimento di spettacoli teatrali.
- Produzione e diffusione di materiale audiovisivo relativo agli spettacoli prodotti, in occasione delle rappresentazioni teatrali degli stessi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà assumere o ingaggiare artisti riconosciuti (attori, mimi, registi, musicisti, ballerini, cantanti, stilisti, ecc.) e ogni altro professionista sia estraneo che interno all'Associazione il cui contributo possa risultare determinante ai fini della riuscita delle attività organizzate nonché avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo anche ai propri associati nei limiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.

Art. 4 **Soci**

L'associazione culturale TEATRO NECESSARIO Onlus è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono associarsi tutti coloro che sottoscrivano appieno quanto scritto nel presente Statuto e Atto Costitutivo.

L'associazione si uniforma a principi di democrazia interna al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della vita associativa e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Pertanto la carica di socio è a tempo indeterminato.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono aderire persone, enti o istituzioni che rendano possibile, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, lo sviluppo e la crescita dell'associazione. Possono contribuire in modo libero, sia economicamente con quote annuali personali, sia materialmente fornendo attrezzature, locali, mezzi di trasporto e quant'altro sia necessario alla realizzazione delle attività della Associazione.
- **soci fondatori:** persone fisiche, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla nascita e costituzione dell'Associazione..
- **Soci onorari** persone fisiche o giuridiche e gli Enti pubblici o privati che abbiano acquisito meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo, e/o la qualifica di socio, sono intrasmissibili. L'ammissione dei soci è deliberata dal Presidente, su domanda scritta del richiedente, entro quindici giorni dalla richiesta. Contro il rifiuto di ammissione può essere presentato appello al Consiglio Direttivo entro trenta giorni mediante lettera raccomandata A/R; fa fede il timbro postale. Non è ammesso appello contro le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 5 **Diritti ed obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e i regolamenti stilati per le singole attività organizzate dall'Associazione TEATRO NECESSARIO, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Presidente dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida scritta, espulsione dalla Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, mancato rispetto dei Regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo, mancato rispetto dei singoli regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo per ognuna delle singole attività;
- morosità nel pagamento delle quote associative, senza giustificato motivo, oltre i tempi limite decisi dal Consiglio Direttivo;
- mancato rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, delle disposizioni del Presidente o delle decisioni dell'eventuale Direttore Artistico;
- nel caso in cui, in qualunque modo e/o in qualunque situazione, anche al di fuori delle attività dell'Associazione TEATRO NECESSARIO, arrechino danni morali o materiali all'immagine o alle attività dell'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata A/R; fa fede il timbro postale. Non è ammesso appello contro le decisioni del Consiglio Direttivo. Nel caso di espulsione le quote o il contributo associativo versati non sono rimborsabili.

I soci possono liberamente presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza riserva alcuna. Il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R, ovvero mediante l'invio di un fax al numero dell'Associazione, ovvero mediante lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta da una qualsiasi delle cariche direttive, e comunque indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di presentazione delle stesse; per la lettera raccomandata A/R fa fede il timbro postale. Nel caso di dimissioni le quote o il contributo associativo versati non sono rimborsabili.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni, come previsto dall'articolo 2.532 comma 2 del Codice Civile, hanno diritto ad un solo voto durante le Assemblee dei Soci, da utilizzare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e delle attività, per l'approvazione dei bilanci, nonché per la nomina degli organi direttivi e per lo scioglimento dell'Associazione. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque diritto ad un solo voto, e partecipano alle assemblee mediante i propri legali rappresentanti o un delegato anche permanente.

Art. 6 Bilancio

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione della assemblea che deve riunirsi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che si terrà di norma entro l'anno. Dalla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci, i bilanci stessi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci che possono prenderne visione.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili, necessari al raggiungimento degli obiettivi statuari e allo svolgimento delle conseguenti attività, il cui acquisto è deliberato dal Consiglio Direttivo mediante il reinvestimento degli utili o degli avanzi di gestione;
- quote e contributi dei soci, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- eredità, donazioni e legati, come stabilito dal Codice Civile;
- rimborsi;
- proventi dalle attività connesse, redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- proventi realizzati nello svolgimento delle attività statuarie, quali i proventi degli spettacoli messi in scena, ascolto o visione a cura dell'Associazione o delle mostre e manifestazioni da questa organizzate;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche e/o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da qualunque altra entrata, liberalità, contributo, finanziamento o spontanea erogazione di soci o terzi, privati, Società o Enti Pubblici;

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote annuali di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti, su suggerimento del Presidente o del Direttore Artistico, dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 Organi direttivi

Gli organi dell'Associazione UN TEATRO NECESSARIO Onlus sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente sono rieleggibili anche più di una volta.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ivi compresi i membri del Consiglio

Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata, e la carica ricoperta. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti; l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida se sono presenti i due terzi dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e la stessa dovrà essere spedita ai soci con i mezzi opportuni (raccomandata, e-mail, fax); nell'avviso devono essere specificati ora, data e sede della prima e della seconda convocazione. Le due convocazioni non possono essere fatte nello stesso giorno. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art.8

Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo scelti tra gli associati.
- approvare il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo con la possibilità, per ognuno dei soci partecipanti, di far aggiungere al verbale dell'assemblea ogni eventuale commento o giudizio.
- approvare il regolamento interno e gli eventuali regolamenti delle singole attività dell'Associazione, apportandone all'occorrenza modifiche opportunamente votate ed eventualmente approvate.
- suggerire, anche mediante discussione seguita da votazione ed eventuale approvazione, ogni iniziativa che possa essere utile al perseguimento delle finalità statutarie, iniziative che potranno essere acquisite dal Consiglio Direttivo nello svolgimento dei propri compiti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario verbalizzante che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. È preferibile che il numero dei membri sia dispari, al fine di agevolare il lavoro. Il numero dei membri è stabilito in proporzione al numero dei soci candidati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un numero di membri del Consiglio Direttivo inferiore al 50% del totale, ivi compresi Presidente, Vicepresidente e Direttore Artistico, il Presidente autorizza la prosecuzione dei lavori fino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci, con la quale sono nominati i sostituti che resteranno in carica per il tempo residuo del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un numero di membri del Consiglio Direttivo superiore al 50% del totale, ivi compresi Presidente, Vicepresidente e Direttore

Artistico, il Consiglio Direttivo si intende decaduto dal mandato e il Presidente convoca d'urgenza l'Assemblea Ordinaria dei Soci, durante la quale si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione TEATRO NECESSARIO Onlus. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente ,il Vice presidente e/o il Direttore Artistico;
- accettare le dimissioni del Presidente edel Direttore Artistico;
- deliberare nel caso in cui il Presidente abbia perso la facoltà di esercitare i suoi compiti causa dimissioni, malattia o morte, e deliberare contestualmente il subentro alla carica di Presidente pro tempore da parte del Vicepresidente, se esistente, oppure la nomina di un nuovo Presidente;
- rimuovere il Presidente pro tempore solo nel caso in cui questi non convochi il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- stabilire gli importi delle quote annuali per gli associati, nonché tempi e modalità del loro versamento, e criteri di morosità;
- stabilire gli importi dei contributi straordinari necessari all'allestimento delle attività statutarie, nonché tempi e modalità del loro versamento;
- deliberare in merito al reinvestimento degli utili e degli avanzi di gestione;
- decidere il regolamento interno dell'Associazione nonché gli eventuali regolamenti della singole attività;
- definire le modalità di espulsione dei soci, come previsto nell'articolo 6 del presente statuto;
- deliberare in merito ai ricorsi presentati riguardo il rifiuto di ammissione a socio, e riguardo l'espulsione;
- deliberare senza riserve in merito alle dimissioni da socio;
- deliberare la stipula dei contratti inerenti le attività dell'Associazione;
- deliberare circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti, tecnici, professionisti, dipendenti, consulenti, e quanti risultino necessari per la realizzazione delle finalità statutarie, stabilendone compensi e/o retribuzioni.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione TEATRO NECESSARIO Onlus. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- ha la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare un Vicepresidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno finanziario appena trascorso;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'anno finanziario in corso;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che per tali mansioni non abbia delegato membri del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- nel caso in cui lo ritenesse necessario, delegare uno o tutti i membri del Consiglio Direttivo allo svolgimento di particolari compiti amministrativi;
- suggerire al Consiglio Direttivo eventuali contributi straordinari per i soci, necessari per la realizzazione delle attività statutarie;
- deliberare in merito all'ammissione a socio;
- deliberare senza riserve in merito alle dimissioni da socio;
- provvedere a sanzionare i soci, secondo gli articoli 6 e 7 del presente statuto, con richiami verbali, diffide scritte, espulsioni.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, si procede con l'applicare quanto prescritto dall'articolo 19, quindi quanto prescritto dall'articolo 16 del presente Statuto.

Art. 11 Vice Presidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente. Il Vicepresidente è un membro del Consiglio Direttivo con l'investitura speciale di sostituire temporaneamente il Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere i propri compiti. Il Vicepresidente non può svolgere i compiti del Presidente quando questi è nel pieno delle sue funzioni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Associazione si trovi definitivamente senza Presidente, il Vicepresidente assume i compiti di Presidente ed è deliberato il suo subentro temporaneo alla carica di Presidente pro tempore; ha la facoltà di nominare anche un eventuale Vicepresidente. Il Presidente pro tempore così designato ha l'obbligo, pena la sua automatica rimozione dall'incarico ad opera del Consiglio Direttivo, di convocare il Consiglio Direttivo per il primo lunedì feriale successivo ai quindici giorni dalla data in cui è stato deliberato che il Presidente ha perso la facoltà di esercitare i propri compiti, sempre che la data di convocazione non cada entro i due mesi dalla scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo, nel qual caso il Presidente pro tempore manterrà i compiti fino a tale scadenza. Nel Consiglio Direttivo così convocato sarà nominato un nuovo

Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 **Direttore Artistico**

Il Direttore Artistico è il responsabile del settore artistico, culturale e teatrale dell'Associazione TEATRO NECESSARIO Onlus, ed è il garante delle attività promosse dall'Associazione, tali da rientrare tra gli scopi prefissi nel presente statuto. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I compiti del Direttore Artistico sono:

- scegliere e pianificare le attività legate alle finalità statutarie dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- organizzare e gestire le attività legate alle finalità statutarie dell'Associazione approvate dal Consiglio Direttivo;
- essere la sorgente e fonte di ispirazione per le attività che perseguano le finalità statutarie, nonché centro di smistamento di tutte le proposte, provenienti dai soci o da esterni all'Associazione, che possano rientrare tra le attività a finalità statutarie;
- selezionare artisti, tecnici, professionisti, collaboratori, consulenti, da impiegare per la realizzazione delle attività statutarie;
- suggerire al Consiglio Direttivo eventuali contributi straordinari per i soci, necessari per la realizzazione delle attività statutarie;

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Vicepresidente, al Direttore Artistico, a tutti i soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 **Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni. Può essere nominato alla carica di Tesoriere ogni socio dell'Associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Vicepresidente e ha i seguenti compiti:

- è responsabile dell'eventuale patrimonio dell'Associazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 **Esercizio Sociale**

L'anno sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Art 16

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.